



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2010/0171(COD)

30.9.2010

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime
applicabile agli altri agenti
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

Relatore per parere: Nadezhda Neynsky

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) opera in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, nonché da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri.

Come per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione, anche nel caso del SEAE la politica del personale sarà soggetta allo statuto dei funzionari delle Comunità europee ("lo statuto") e al regime applicabile agli altri agenti ("RAA"). Affinché il SEAE possa operare secondo quanto stabilito nel trattato sull'Unione europea, occorre apportare alcune modifiche allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti.

Il progetto di parere della commissione per i bilanci si basa sul documento di lavoro del relatore per parere esaminato nella riunione di commissione del 13 luglio 2010 (PE 445.751).

La proposta della Commissione persegue sostanzialmente un duplice obiettivo:

- apportare le modifiche necessarie per la creazione e il funzionamento del SEAE;
- modificare le condizioni di lavoro in seno alle delegazioni dell'Unione attraverso adattamenti più tecnici (ma finanziariamente onerosi) che riguardano l'allegato X dello statuto (applicabile al personale in servizio in paesi terzi), gli agenti contrattuali e gli agenti locali.

Ai fini della trasparenza, ma anche per ragioni di bilancio¹, il relatore per parere ritiene che le modifiche dovrebbero limitarsi allo stretto necessario per istituire il SEAE e permetterne il funzionamento, con le due eccezioni indicate in appresso, che a suo avviso sono essenziali e che vanno pertanto difese:

- l'applicazione dei benefici di cui all'allegato X in caso di congedo parentale e/o familiare, al fine di contribuire all'obiettivo generale di conciliare maggiormente vita privata e vita professionale e di eliminare in particolare un ostacolo per le donne che potrebbero essere interessate a lavorare in una delegazione dell'Unione;
- il riconoscimento formale nel RAA dei regimi previdenziali e di assicurazione per gli agenti locali nei paesi in cui non esiste una protezione sociale ovvero essa non è adeguata.

Va inoltre sottolineato che, secondo quanto risulta al relatore per parere, gli emendamenti proposti sono compatibili con l'accordo politico raggiunto il 21 giugno 2010 a Madrid o tengono conto di esso.

Nel suo documento di lavoro il relatore per parere aveva individuato alcune imprecisioni per quanto riguarda l'impatto di bilancio del regolamento quale presentato nella scheda finanziaria legislativa della Commissione e nei documenti di supporto (nella fattispecie in relazione alla

¹ In linea con la relazione che accompagna la proposta della Commissione, in cui si afferma: "A prescindere dai cambiamenti di terminologia conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le modifiche proposte si limitano allo stretto necessario per istituire il SEAE e permetterne il funzionamento."

questione citata in precedenza del congedo parentale), che potrebbero dar luogo a dubbi circa l'asserita neutralità di bilancio della proposta. A tale riguardo, non applicando la nuova procedura di mobilità e l'allegato X agli agenti contrattuali sarà verosimilmente possibile realizzare economie salvaguardando nel contempo l'indipendenza della funzione pubblica europea.

L'alto rappresentante è altresì tenuto a presentare una relazione ad hoc sull'attuazione del regolamento una volta che il SEAE funzionerà a regime, relazione che dovrà vertere in particolare sull'equilibrio geografico e di genere in seno al SEAE e sulle effettive ripercussioni sul bilancio dell'estensione dei benefici di cui all'allegato X ai membri del personale in congedo parentale (aumento del congedo parentale/familiare, sostituzione del personale, impatto sul buon funzionamento delle delegazioni).

Gli altri emendamenti riguardano i punti seguenti:

- la salvaguardia delle prerogative di bilancio del Parlamento,
- la reiezione della possibilità di distaccare personale già distaccato dai servizi diplomatici nazionali,
- la precisazione delle competenze di bilancio,
- la reiezione della modifica del regime dei lasciapassare presso le delegazioni, e
- l'equilibrio di genere in seno al SEAE.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

2 bis. rileva che le modifiche proposte allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti non dovrebbero incidere sul bilancio e dovrebbero dunque essere compatibili con il massimale della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale; ricorda tuttavia che gli eventuali stanziamenti imprevidi necessari per l'attuazione del regolamento dovrebbero essere stabiliti nel quadro della procedura

di bilancio annuale;

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Tutti i membri del personale del SEAE inquadrati nello statuto o nel regime applicabile agli altri agenti devono avere gli stessi diritti e gli stessi obblighi in seno al SEAE, siano essi funzionari dell'Unione europea o agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri, e devono ricevere pari trattamento, in particolare per quanto riguarda l'accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti. Nell'assegnazione dei compiti da espletare in relazione a tutti i settori di attività e a tutte le politiche attuate dal SEAE non deve essere operata alcuna distinzione fra gli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e i funzionari dell'Unione europea.

Motivazione

La parità di diritti e obblighi è essenziale per garantire un servizio coerente e indipendente. Questo è quanto dovrebbe avvenire in seno al SEAE, eccezion fatta per la possibilità di distaccare personale già distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Il capo delegazione dovrebbe esercitare l'autorità su tutti i membri del personale della delegazione, a prescindere dalla loro condizione giuridica, e in ordine a tutte le loro attività. Il capo

delegazione dovrebbe rispondere all'alto rappresentante della gestione complessiva dell'attività della delegazione e del coordinamento di tutte le azioni dell'Unione.

Quando i capi delegazione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, del regolamento finanziario, essi dovrebbero fare capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati.

I funzionari che lavorano presso una delegazione dell'Unione dovrebbero chiedere e ricevere istruzioni dal capo delegazione in ordine all'esecuzione del bilancio dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Occorre chiarire che quando il personale del SEAE è chiamato a svolgere mansioni per la Commissione nel quadro dei propri compiti ottempera a istruzioni impartite dalla Commissione. Parimenti, funzionari della Commissione che lavorano presso le delegazioni dell'Unione si conformano a istruzioni del capo delegazione, relative in particolare ad aspetti organizzativi e amministrativi o all'attuazione del bilancio dell'Unione.

Emendamento

(4) Occorre chiarire che quando il personale del SEAE è chiamato a svolgere mansioni per la Commissione nel quadro dei propri compiti ottempera a istruzioni impartite dalla Commissione **sotto la responsabilità generale del capo delegazione**. Parimenti, funzionari della Commissione che lavorano presso le delegazioni dell'Unione si conformano a istruzioni del capo delegazione, relative in particolare ad aspetti organizzativi e amministrativi o all'attuazione del bilancio dell'Unione.

Motivazione

L'esecuzione del bilancio di funzionamento dell'UE dovrebbe chiaramente rimanere compito e responsabilità della Commissione e del suo personale, in conformità dell'articolo 317 del

TFUE. Non sembra opportuno specificare che il capo delegazione (SEAE) deve impartire istruzioni al riguardo. Nondimeno, l'alto rappresentante/vicepresidente e i capi delegazioni dovrebbero essere messi a conoscenza delle istruzioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La nozione di amministrazione europea presuppone, quale principio fondamentale, un'adeguata rappresentatività geografica a livello del personale. Le assunzioni al SEAE, basate sul merito, devono garantire una presenza adeguata, a tutti i livelli, di cittadini di tutti gli Stati membri. Occorre altresì garantire a tutti i livelli un adeguato equilibrio di genere.

Motivazione

Come specificato al paragrafo 7 della risoluzione legislativa del Parlamento europeo, deve essere chiaro che la nozione di amministrazione europea presuppone che il servizio europeo per l'azione esterna sia effettivamente rappresentativo di tutti gli Stati membri dell'Unione e dei cittadini dell'Unione, e sia pertanto caratterizzato da un'adeguata rappresentatività geografica e dall'equilibrio di genere.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Secondo il paragrafo 7 della risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, le misure complementari specifiche di cui

all'articolo 6, paragrafo 6, della decisione del Consiglio, finalizzate a rafforzare l'equilibrio geografico e di genere, dovrebbero comprendere, per quanto attiene all'equilibrio geografico, misure analoghe a quelle di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 401/2004 del Consiglio.

Motivazione

Come specificato al paragrafo 7 della risoluzione legislativa del Parlamento europeo, dell'8 luglio 2010, sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, deve essere chiaro che la nozione di amministrazione europea presuppone che tale servizio sia effettivamente rappresentativo di tutti gli Stati membri dell'Unione e dei cittadini dell'Unione, e sia pertanto caratterizzato da un'adeguata rappresentatività geografica e dall'equilibrio di genere.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Dal momento che, attualmente, i cittadini di alcuni Stati membri sono sottorappresentati in seno alla Direzione generale per le relazioni esterne della Commissione, occorre introdurre misure transitorie che rimangano in vigore sino al 31 dicembre 2020.

Motivazione

Il servizio europeo per l'azione esterna deve essere effettivamente rappresentativo di tutti gli Stati membri dell'Unione e dei cittadini dell'Unione, ed essere pertanto caratterizzato da un'adeguata rappresentatività geografica e dall'equilibrio di genere. Il fatto che alcuni Stati membri siano attualmente sottorappresentati in seno alla Direzione generale per le relazioni esterne della Commissione giustifica misure speciali a lungo termine, intese a garantire che tale squilibrio non si confermi a livello del SEAE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Onde tener conto in modo elastico di situazioni specifiche (ad esempio l'esigenza urgente di coprire un posto o di futuri trasferimenti di mansioni di sostegno dal Consiglio o dalla Commissione al SEAE), in casi eccezionali debitamente motivati deve essere possibile anche trasferire funzionari nell'interesse del servizio, vale a dire senza pubblicazione preventiva del posto vacante, dal Consiglio o dalla Commissione al SEAE. Analogamente, deve essere possibile trasferire funzionari nell'interesse del servizio dal SEAE al Consiglio o alla Commissione.

Emendamento

(7) Onde tener conto in modo elastico di situazioni specifiche (ad esempio l'esigenza urgente di coprire un posto o di futuri trasferimenti di mansioni di sostegno dal Consiglio o dalla Commissione al SEAE), in casi eccezionali **debitamente motivati** deve essere possibile anche trasferire funzionari nell'interesse del servizio, vale a dire senza pubblicazione preventiva del posto vacante, dal Consiglio o dalla Commissione al SEAE. Analogamente, deve essere possibile trasferire funzionari nell'interesse del servizio dal SEAE al Consiglio o alla Commissione.

Motivazione

Al fine di evitare nomine arbitrarie e di garantire la trasparenza, occorre definire con maggior precisione i "casi eccezionali" in cui un agente del SEAE può essere trasferito nell'interesse del servizio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È necessario garantire che il personale dei servizi diplomatici nazionali, i candidati provenienti dal Consiglio e dalla Commissione, **non meno che** i candidati interni, possano postulare per un posto nel SEAE su basi paritetiche. Al più tardi con decorrenza **1° luglio 2013** questa possibilità deve essere estesa anche a funzionari delle altre istituzioni. Per garantire tuttavia una corretta rappresentanza di personale dei servizi diplomatici nazionali all'interno del SEAE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli

Emendamento

(8) È necessario garantire che il personale dei servizi diplomatici nazionali, i candidati provenienti dal Consiglio e dalla Commissione **e** i candidati interni possano postulare per un posto nel SEAE su basi paritetiche. Al più tardi con decorrenza **1° gennaio 2012** questa possibilità deve essere estesa anche ai funzionari delle altre istituzioni. Per garantire tuttavia una corretta rappresentanza di personale dei servizi diplomatici nazionali all'interno del SEAE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica della sicurezza

affari esteri e la politica della sicurezza e vicepresidente della Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere che per posti della categoria AD, fino al **30 giugno 2013**, in presenza di qualifiche sostanzialmente equivalenti sia possibile assegnare la priorità a candidati provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri.

e vicepresidente della Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere che per posti della categoria AD, fino al **31 dicembre 2011 o finché il personale dei servizi diplomatici nazionali non rappresenti un terzo del personale del SEAE a livello AD, a seconda della prima data utile**, in presenza di qualifiche sostanzialmente equivalenti sia possibile assegnare la priorità a candidati provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri.

Motivazione

Un anno sembra sufficiente per garantire che i servizi diplomatici nazionali siano adeguatamente rappresentati all'interno del SEAE. Inoltre, tale deroga dovrebbe cessare di essere d'applicazione anche prima di tale data, se il suo obiettivo verrà raggiunto prima del 31 dicembre 2011. L'emendamento mira ad aprire più rapidamente i posti presso il SEAE ai funzionari del Parlamento europeo e delle altre istituzioni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Candidati selezionati all'interno dei servizi diplomatici nazionali e distaccati dai rispettivi Stati membri devono poter essere assunti quali agenti temporanei e beneficiare quindi di un trattamento equivalente a quello dei funzionari. Le disposizioni di attuazione che il SEAE sarà chiamato ad adottare devono garantire **per gli** agenti temporanei prospettive di carriera equivalenti **a quelle dei funzionari**.

Emendamento

(9) Candidati selezionati all'interno dei servizi diplomatici nazionali e distaccati dai rispettivi Stati membri devono poter essere **reclutati secondo una procedura obiettiva e trasparente ed essere** assunti quali agenti temporanei, e beneficiare quindi di un trattamento equivalente a quello dei funzionari. Le disposizioni di attuazione che il SEAE sarà chiamato ad adottare devono garantire **agli** agenti temporanei **e ai funzionari** prospettive di carriera equivalenti **in seno al SEAE**.

Motivazione

La prima frase si spiega da sé. La seconda frase è intesa a garantire prospettive di carriera equivalenti agli agenti temporanei e ai funzionari, mentre la formulazione originaria poteva essere interpretata come principalmente riferita alle prospettive di carriera degli agenti temporanei.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di evitare inutili restrizioni in materia di assunzione nel SEAE di personale dei servizi diplomatici nazionali, occorre adottare disposizioni specifiche sulla durata dei contratti. Per questa particolare categoria di agenti temporanei, le norme in materia di **distacco**, aspettativa per motivi personali ed età massima di pensionamento devono essere allineate su quelle d'applicazione per i funzionari.

Emendamento

(10) Al fine di evitare inutili restrizioni in materia di assunzione nel SEAE di personale dei servizi diplomatici nazionali, occorre adottare disposizioni specifiche sulla durata dei contratti. Per questa particolare categoria di agenti temporanei, le norme in materia di aspettativa per motivi personali ed età massima di pensionamento devono essere allineate su quelle d'applicazione per i funzionari.

Motivazione

Non si dovrebbe riconoscere agli agenti provenienti dai servizi diplomatici nazionali già distaccati presso il SEAE il diritto di beneficiare delle disposizioni in materia di distacco che si applicano ai funzionari. Questo "secondo" distacco permetterebbe loro di ottenere un posto presso altre istituzioni dell'UE, il che potrebbe tradursi in una perdita di competenze per il nuovo servizio nonché determinare l'ingresso, nelle istituzioni dell'UE, di personale che non è stato sottoposto alle abituali procedure di selezione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di alleggerire il carico amministrativo per il SEAE, la commissione di disciplina presso la Commissione fungerà da commissione di disciplina anche per il SEAE, **a meno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione non decida di insediare una commissione di disciplina apposita per il SEAE.**

Emendamento

(12) Al fine di alleggerire il carico amministrativo per il SEAE, la commissione di disciplina presso la Commissione fungerà da commissione di disciplina anche per il SEAE.

Motivazione

Per evitare inutili doppioni nelle strutture organizzative e garantire la coerenza delle azioni in ambiti d'attività simili, la commissione di disciplina della Commissione dovrebbe fungere anche da commissione di disciplina per il SEAE, come proposto per il comitato del personale della Commissione. Di conseguenza, in proposito è opportuno non lasciare alcun margine discrezionale all'alto rappresentante. Si propone tuttavia una clausola di revisione per verificare se sia opportuno che il SEAE disponga di propri organi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Alla luce dell'esperienza maturata dal 2004 in poi, non sembra giustificato continuare a non estendere l'applicazione dell'allegato X dello Statuto agli agenti contrattuali. Ciò significa in particolare che questi ultimi devono poter prendere pienamente parte al processo di mobilità ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'allegato X. A tale scopo, è necessario prevedere che gli agenti contrattuali assunti presso le delegazioni, soggetti all'articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti, possano essere temporaneamente distaccati presso la sede dell'istituzione.

soppresso

Motivazione

Le disposizioni in parola non sono necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del SEAE, cui dovrebbe essere circoscritto l'ambito d'applicazione della proposta della Commissione (cfr. la relazione della Commissione). Inoltre, gli agenti contrattuali sono assunti specificamente per lavorare presso le delegazioni.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Onde rendere più agevole l'espletamento delle proprie funzioni per il personale che viaggia al di fuori dell'Unione europea, deve essere possibile rilasciare un lasciapassare qualora gli

soppresso

interessi del servizio lo richiedano, e di questa possibilità devono poter beneficiare anche consiglieri speciali.

Motivazione

La disposizione in parola non è necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del SEAE, cui dovrebbe essere circoscritto l'ambito di applicazione della proposta della Commissione (cfr. la relazione della Commissione). Non si comprende il motivo per cui i lasciapassare dovrebbero essere generalizzati quando attualmente sono previsti solo per i funzionari di grado più alto delle delegazioni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Statuto dei funzionari delle Comunità europee

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

7. All'articolo 23, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

soppresso

"I lasciapassare previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità sono rilasciati ai capi unità, ai funzionari dei gradi da AD12 a AD16, ai funzionari la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio dell'Unione europea e per altri funzionari per i quali vengono richiesti nell'interesse del servizio."

Motivazione

La disposizione in parola non è necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del SEAE, cui dovrebbe essere circoscritto l'ambito di applicazione della proposta della Commissione (cfr. la relazione della Commissione). Non si comprende il motivo per cui i lasciapassare dovrebbero essere generalizzati quando attualmente sono previsti solo per i funzionari di grado più alto delle delegazioni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Statuto dei funzionari delle Comunità europee

Titolo VIII bis – Articolo 96 – comma 1 bis (nuovo)

Il capo delegazione esercita l'autorità su tutti i membri del personale della delegazione, a prescindere dalla loro condizione giuridica, e in ordine a tutte le loro attività. Il capo delegazione risponde all'alto rappresentante della gestione complessiva dell'attività della delegazione e del coordinamento di tutte le azioni dell'Unione.

Quando i capi delegazione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, del regolamento finanziario, essi fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati.

I funzionari che lavorano presso una delegazione dell'Unione sono tenuti a chiedere e ricevere istruzioni dal capo delegazione in ordine all'esecuzione del bilancio dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – Articolo 96 – commi 1 e 2

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 11, un funzionario della Commissione che lavora presso una delegazione dell'Unione è tenuto a chiedere e ricevere istruzioni dal capo delegazione, in particolare in materia organizzativa e amministrativa oltre che, in conformità degli atti giuridici adottati a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine all'attuazione del bilancio dell'Unione.

Emendamento

In deroga all'articolo 11, un funzionario della Commissione che lavora presso una delegazione dell'Unione è tenuto a chiedere e ricevere istruzioni dal capo delegazione, in particolare in materia organizzativa e amministrativa oltre che, in conformità degli atti giuridici adottati a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine all'attuazione del bilancio dell'Unione.

Un funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni riceve da quest'ultima istruzioni sull'espletamento di tali compiti.

Un funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni riceve da quest'ultima istruzioni sull'espletamento di tali compiti **sotto la responsabilità generale del capo delegazione**.

Motivazione

L'esecuzione del bilancio di funzionamento dell'UE dovrebbe chiaramente rimanere compito e responsabilità della Commissione e del suo personale, in conformità dell'articolo 317 del TFUE. Non sembra opportuno specificare che il capo delegazione (SEAE) deve impartire istruzioni al riguardo. Nondimeno, l'alto rappresentante/vicepresidente e i capi delegazioni dovrebbero essere messi a conoscenza delle istruzioni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – Articolo 97 – comma 1

Testo della Commissione

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e in deroga agli articoli 4 e 29, le autorità che hanno il potere di nomina nelle istituzioni interessate possono, in casi eccezionali, agendo di comune accordo e nell'esclusivo interesse del servizio, sentito il funzionario del Consiglio o della Commissione, trasferirlo verso il SEAE senza notificare al personale il posto vacante. Un funzionario del SEAE può essere trasferito presso il Consiglio o la Commissione alle stesse condizioni.

Emendamento

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e in deroga agli articoli 4 e 29, le autorità che hanno il potere di nomina nelle istituzioni interessate possono, in casi eccezionali **debitamente motivati**, agendo di comune accordo e nell'esclusivo interesse del servizio, sentito il funzionario del Consiglio o della Commissione, trasferirlo verso il SEAE senza notificare al personale il posto vacante. Un funzionario del SEAE può essere trasferito presso il Consiglio o la Commissione alle stesse condizioni.

Motivazione

Al fine di evitare nomine arbitrarie e di garantire la trasparenza, occorre definire con maggior precisione i "casi eccezionali" in cui un agente del SEAE può essere trasferito nell'interesse del servizio.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – Articolo 98 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 97, nell'assegnare un posto vacante presso il SEAE l'autorità che ha il potere di nomina esamina le candidature dei funzionari del Consiglio, della Commissione e del SEAE, degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera e) del regime applicabile agli altri agenti e del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, senza privilegiare alcuna di dette categorie.

Emendamento

Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 97, nell'assegnare un posto vacante presso il SEAE l'autorità che ha il potere di nomina esamina le candidature dei funzionari del Consiglio, della Commissione e del SEAE, degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera e) del regime applicabile agli altri agenti e del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, senza privilegiare alcuna di dette categorie. ***All'atto della nomina di personale presso il SEAE, viene tenuto debito conto dell'obiettivo di garantire un'adeguata rappresentatività tanto geografica quanto di genere a tutti i livelli gerarchici e organizzativi e per tutte le componenti del personale.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 98 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, secondo e terzo comma, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 27, secondo comma, e dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dello statuto, sino al 31 dicembre 2020 i posti vacanti sono coperti mediante la nomina di cittadini degli Stati membri sottorappresentati, in linea con gli obiettivi indicativi di assunzione definiti conformemente al valore di riferimento Kinnock¹. Le nomine a tutti i gradi del gruppo di funzioni AD avvengono sulla base di concorsi interni e

esterni per titoli ed esami organizzati secondo le modalità di cui all'allegato III del presente statuto.

¹ Comunicazione del Commissario KINNOCK C(2003)436/4.

KRV (valore di riferimento Kinnock) – obiettivi indicativi adeguati di assunzione per Stato membro che rappresentano la media del valore relativo dei tre criteri seguenti (in %): 1. numero di abitanti; 2. numero di seggi in seno al Parlamento europeo; 3. ponderazione dei voti in seno al Consiglio.

Motivazione

Come precisato al paragrafo 7 della risoluzione legislativa del Parlamento europeo, per rimediare allo squilibrio geografico occorre un sistema analogo a quello introdotto con il regolamento (CE, Euratom) n. 401/2004 del Consiglio.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – Articolo 99 – comma 1

Testo della Commissione

*1. **Tranne ove l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione decida di istituire una commissione di disciplina interna al SEAE, funge da commissione di disciplina per il servizio quella** istituita presso la Commissione.*

Emendamento

*1. **La** commissione di disciplina istituita presso la Commissione **funge anche da commissione di disciplina per il SEAE.***

Motivazione

Per evitare inutili doppioni nelle strutture organizzative e garantire la coerenza delle azioni in ambiti d'attività simili, la commissione di disciplina della Commissione dovrebbe fungere anche da commissione di disciplina per il SEAE, come proposto per il comitato del personale della Commissione. Di conseguenza, in proposito è opportuno non lasciare alcun margine

discrezionale all'alto rappresentante. Si propone tuttavia una clausola di revisione per verificare se sia opportuno che il SEAE disponga di propri organi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Regime applicabile agli altri agenti

Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

6. Al paragrafo 1 dell'articolo 3 bis viene aggiunto il seguente comma: **soppresso**

"il personale assunto per svolgere mansioni a tempo pieno o parziale nelle delegazioni dell'Unione può essere distaccato temporaneamente presso la sede dell'istituzione nel quadro della procedura di mobilità di cui agli articoli 2 e 3 dell'allegato X dello statuto."

Motivazione

Le disposizioni in parola non sono necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del SEAE, cui dovrebbe essere circoscritto l'ambito d'applicazione della proposta della Commissione (cfr. la relazione della Commissione). Inoltre, gli agenti contrattuali sono assunti specificamente per lavorare presso le delegazioni.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Regime applicabile agli altri agenti

Articolo 3 ter – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

7. All'articolo 3 ter il secondo comma è sostituito dal testo seguente: **soppresso**

"tranne nei casi citati al secondo comma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, il ricorso ad agenti contrattuali per mansioni ausiliarie è escluso qualora sia d'applicazione l'articolo 3 bis."

Motivazione

Le disposizioni in parola non sono necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del SEAE, cui dovrebbe essere circoscritto l'ambito d'applicazione della proposta della Commissione (cfr. la relazione della Commissione). Inoltre, gli agenti contrattuali sono assunti specificamente per lavorare presso le delegazioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 10

Regime applicabile agli altri agenti

Capitolo 10 – Articolo 50 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Detti agenti possono essere assunti per un periodo massimo di quattro anni. I contratti possono essere rinnovati più volte, per un periodo massimo di quattro anni **a ogni rinnovo**. Un rinnovo va concesso a condizione che il distacco dal servizio diplomatico nazionale sia prorogato per una durata corrispondente al rinnovo del contratto.

Emendamento

2. Detti agenti possono essere assunti per un periodo massimo di quattro anni. I contratti possono essere rinnovati più volte, per un periodo massimo di quattro anni. **In totale, l'assunzione non supera gli otto anni. Tuttavia, in casi eccezionali e nell'interesse del servizio, al termine dell'ottavo anno il contratto può essere prorogato di un periodo massimo di due anni.** Un rinnovo va concesso a condizione che il distacco dal servizio diplomatico nazionale sia prorogato per una durata corrispondente al rinnovo del contratto.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad allineare il testo della proposta della Commissione all'accordo raggiunto a Madrid.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 10

Regime applicabile agli altri agenti

Capitolo 10 – Articolo 50 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli articoli 37, 38 e 39 dello statuto si applicano per analogia. Il distacco non si

Emendamento

soppresso

prolunga oltre la scadenza del contratto.

Motivazione

Non si dovrebbe riconoscere agli agenti provenienti dai servizi diplomatici nazionali già distaccati presso il SEAE il diritto di beneficiare delle disposizioni in materia di distacco che si applicano ai funzionari. Questo "secondo" distacco permetterebbe loro di ottenere un posto presso altre istituzioni dell'UE, il che potrebbe tradursi in una perdita di competenze per il nuovo servizio nonché determinare l'ingresso, nelle istituzioni dell'UE, di personale che non è stato sottoposto alle abituali procedure di selezione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 12

Regime applicabile agli altri agenti

Articolo 118

Testo della Commissione

Emendamento

12. L'articolo 118 viene sostituito dal testo seguente: ***soppresso***

"Articolo 118

L'allegato X dello statuto si applica per analogia agli agenti contrattuali che prestano servizio nei paesi terzi. Tuttavia, l'articolo 21 di detto allegato si applica solo se la durata del contratto è pari almeno a un anno."

Motivazione

Le disposizioni in parola non sono necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del SEAE, cui dovrebbe essere circoscritto l'ambito d'applicazione della proposta della Commissione (cfr. la relazione della Commissione). Esse implicherebbero una spesa supplementare e ridurrebbero gli stanziamenti disponibili nella rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale in un momento in cui sono necessarie risorse finanziarie supplementari per dare attuazione al trattato di Lisbona.

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sulla sua attuazione, prestando un'attenzione particolare all'equilibrio geografico e di genere del personale del SEAE, nonché all'applicazione delle disposizioni aventi un impatto sul bilancio e alle loro conseguenze finanziarie, segnatamente per quanto riguarda l'applicazione dell'allegato X al personale in congedo parentale. La relazione valuta inoltre l'opportunità di istituire in seno al SEAE un comitato del personale e una commissione disciplinare specifici.

Motivazione

Una clausola di revisione accrescerebbe la trasparenza della politica del personale del SEAE; essa fornirebbe inoltre l'occasione per fare il punto sull'equilibrio di genere e geografico all'interno del servizio e per valutare la necessità che il SEAE disponga di un proprio comitato del personale e di una propria commissione di disciplina.

PROCEDURA

Titolo	Modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità
Riferimenti	COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)
Commissione competente per il merito	JURI
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 23.6.2010
Relatore per parere Nomina	Nadezhda Neynsky 21.6.2010
Approvazione	29.9.2010
Esito della votazione finale	+: 36 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Sabine Verheyen